



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Ordinanza N.

224

Data di registrazione

16/06/2021

OGGETTO:

PROROGA ORDINANZA N. 175/2021 DEL 27.5.2021. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO A PARTIRE DALLE ORE 18.00 FINO ALLE ORE 07.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI, DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E SU AREA PUBBLICA, ATTIVITÀ ARTIGIANALI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI NELLA ZONA DEL TERRITORIO COMUNALE RICOMPRESO FRA VIALE ZARA (LEVANTE) E VIA CAVOUR (PONENTE), E FRA LA STRADA FERRATA E L'ARENILE, A FAR DATA DAL 22 GIUGNO 2021 FINO AL 05 SETTEMBRE 2021, PER RAGIONI DI IGIENE E SICUREZZA PUBBLICA.

IL SINDACO

Considerato che:

- sempre con maggior frequenza è stato rilevato che nelle strade, nelle piazze ed in altri luoghi pubblici vengono abbandonati, dopo l'uso, contenitori di bevande in vetro che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo;
- questa situazione costituisce un grave pericolo per i pedoni, oltre che arrecare un danno per il decoro cittadino e contrasta con le più elementari norme di igiene del suolo e dell'abitato;
- l'evento si verifica soprattutto, sia in ore pomeridiane, sia in ore notturne ed è collegato alla vendita per asporto, praticata dai pubblici esercizi, dagli esercizi commerciali e dai laboratori artigianali, di bevande in contenitori di vetro che di solito vengono consumate al di fuori degli esercizi di vendita e subito dopo abbandonate per strade, piazze, etc., senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi;

Tenuto conto che

- l'aggregazione delle persone è un valore fortemente positivo ma che tale valore, sulla base dei riscontri esperienziali acquisiti dalla Polizia Locale, dalle Forze dell'Ordine e delle segnalazioni formulate dai residenti ed anche esercenti, risulta spesso compromesso dai fenomeni correlati all'abuso di alcolici e dall'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro su suolo pubblico, con conseguenze penalizzanti per tutti gli altri frequentatori della zona e per la popolazione turistica e residente;



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Ritenuto

- di dover provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti in quanto costituiscono pericolo per la sicurezza delle persone che frequentano gli spazi pubblici;
- che ai suddetti inconvenienti si può porre rimedio esclusivamente vietando la vendita per asporto di bevande contenute in confezioni di vetro, nelle ore pomeridiane e notturne, nella zona del territorio comunale ricompreso fra viale Zara (Levante) e Via Cavour (Ponente), e fra la strada ferrata e l'arenile, dal 22 giugno 2021 fino al 05 settembre 2021, dalle ore 18.00 fino alle ore 07,00 del giorno successivo;
- che occorre contemperare l'esigenza di sicurezza dei cittadini e turisti con i legittimi interessi imprenditoriali degli esercenti commerciali;
- che è di conseguenza ragionevole ed opportuno disporre il divieto di vendita per asporto, nella zona del territorio comunale sopraindicata, da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali su aree private o pubbliche e dei laboratori artigianali, di bevande in contenitori di vetro, dalle ore 18.00 alle ore 07,00 del giorno successivo, nel periodo di tempo sopraindicato;
- pertanto, pur riservandosi di disciplinare i suddetti fenomeni con precisi atti di normazione ordinaria, previa concertazione con le categorie e la cittadinanza, si ritiene per tutte le ragioni su esposte di intervenire con immediatezza considerata la necessità di porre in essere le misure volte alla preventiva tutela della sicurezza urbana e igiene attraverso attività poste a difesa delle norme che regolano la vita civile per migliorare le condizioni di vivibilità nel Comune di Cesenatico e la coesione sociale mediante l'adozione del presente specifico provvedimento;

VISTI:

- l'art. 7 della Legge Regionale n. 14/2003; l'art 28 e 29 del D.lgs 114/98; il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125;
- gli artt. 7 e 7-bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

diciotto nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art. 689 del Codice Penale, quanto di seguito elencato:

- 1) **E' vietata la vendita per asporto** di bevande in contenitori di vetro a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 07.00 del giorno successivo, da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e su area pubblica, attività artigianali e distributori automatici nella zona del territorio comunale ricompreso fra viale Zara (Levante) e Via Cavour (Ponente), a far data dal 22 giugno 2021 fino al 05 settembre 2021, per ragioni di igiene e sicurezza pubblica. **E' fatto salvo il servizio di asporto di bevande in vetro, però legato al mancato consumo del pasto presso un'attività di ristorazione.**

- 2) E' vietato il consumo delle suddette bevande contenute in recipienti di vetro al di fuori dei locali e delle aree dei pubblici esercizi o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico **Rimane vietato il consumo delle stesse bevande in contenitori di vetro in tutte le altre aree pubbliche.**

- 3) L'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza sarà punita, salvo diversa e più grave violazione, con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia della presente ordinanza viene inoltrata per conoscenza alla Questura di Forlì - Cesena, al Commissariato della Polizia di Stato, al Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri. Al Servizio di Polizia Locale di Cesenatico ai quali è affidato il compito di farla osservare.

IL SINDACO

Dott. Matteo Gozzoli



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Sindaco

Matteo Gozzoli / INFOCERT SPA